

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. MICHELE SESSA	Presidente rel.
dott. STEFANIA PEPE	Giudice
dott. ALESSIA D'ALESSANDRO	Giudice

letto il ricorso presentato da Curatela fallimento CO.F.IM. srl
inteso a promuovere la dichiarazione di fallimento di LINEA
SETTE s.r.l., con sede in Casabona (KR) Via Variante;

- esaminati gli atti e viste in particolare le informazioni ritualmente assunte;
- rilevato che la società intimata non appare più svolgere alcuna attività d'impresa - anche se ancora regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese - tanto emergendo sia dal verbale di pignoramento infruttuoso del 31.7.2003 (dal quale risulta che l'attività della società Linea sette srl è chiusa da diversi anni) sia dal fatto che l'ultima dichiarazione dei redditi d'impresa prodotti risale all'anno 1999, volume d'affari pari a L.141.362.000, credito d'imposta L.17.499.000;
- considerato che dagli atti emerge la modestia del passivo (essendo l'unico credito azionato pari a circa euro 20,000,00) e dell'attivo, aderendo questo Collegio alla più recente giurisprudenza che richiede sotto il profilo della procedibilità una indicazione di un credito minimo del ricorrente per dar corso all'istruttoria, al disotto del quale il ricorso viene rigettato d'ufficio.

Richiamando la sent. n. 570/89 della Corte costituzionale, ritiene il Collegio che la modestia dell'attivo prevedibile, anche in rapporto alla marginalità del credito azionato, può legittimamente condurre ad emanare decreti di rigetto dei

ricorsi, ravvisando una condizione d'inammissibilità della procedura concorsuale qualora sia richiesta a carico di un'impresa "minore" priva di cespiti bastevoli a garantire capienza funzionale minima al credito o almeno ai costi organizzativi del processo concorsuale;

- valutato che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (e ora anche dei principi di cui alla L.89/2001 che rende responsabili del ritardo i pubblici ufficiali coinvolti nella gestione del processo) la ragionevolezza della durata del processo va parametrata sia all'entità oggettiva del tempo trascorso dalla data di apertura della procedura fallimentare, sia alla prognosi infausta dell'esito di un eventuale ulteriore sviluppo della procedura stessa, ciò in applicazione dei principi costituzionali di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione (art 97 Cost.) sia in applicazione dei principi che vedono la tutela della persona e delle sue libertà (irrimediabilmente compromessi dall'apertura di una procedura fallimentare che, nel caso di specie, società di capitali, coinvolgerebbe le libertà personali dell'amministratore della società, soggetto agli obblighi di cui all'art. 49 l. f.) in posizione di assoluta preminenza rispetto ad una procedura concorsuale le cui componenti attive, allo stato attuale, non sembrano in grado di soddisfare neppure i costi del processo concorsuale, con prevedibile ulteriore danno anche per l'erario;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e 22 l. f., rigetta il ricorso, disponendo l'archiviazione degli atti e autorizzando la restituzione dei titoli.

Crotone, 31.5.2005

Il Cancelliere

*Il Presidente est.
Dott. Michele Sessa*